

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G. B. Martini, n. 3
00198
ROMA

Milano, 31 gennaio 2025

Oggetto: Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione - Secondo Documento di Consultazione

Spett.le Consob,

si ringrazia per l'opportunità offerta di partecipare alla seconda consultazione pubblica promossa in data 19 dicembre 2024 ed avente ad oggetto le "*Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione*" (il "**Secondo Documento di Consultazione**" e il "**TUF**").

Si ritiene che tale documento contribuisca a chiarire, nelle competenze dell'Autorità di Vigilanza, l'ambito normato, coerentemente con la delega normativa prevista nell'art. 12 della Legge n. 21/2024.

Si riportano di seguito alcuni minori spunti con riguardo alle integrazioni e modifiche del Regolamento di Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), poste in consultazione con il Secondo Documento di Consultazione.

Si autorizza espressamente la pubblicazione della presente, nell'ambito dei documenti connessi con la presente consultazione pubblica e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

FIVERS

- Nuovo articolo 144-quater.1 del Regolamento Emittenti

In via preliminare, si ritiene puntuale la precisazione circa le modalità di calcolo del numero di candidati complessivo che deve contenere la lista del Consiglio, riportata nel comma 1 del nuovo articolo 144-quater.1 del Regolamento Emittenti. Tale soluzione, infatti, è orientata a ridurre gli oneri connessi con la presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione (in termini di numero di soggetti da individuare ed includere nella lista presentata), pur nei limiti imposti dal dettato dell'art. 147.ter.1 TUF.

A fini di maggiore chiarezza, si potrebbe valutare di specificare nello stesso comma 1 del proposto articolo 144-quater.1 che gli emittenti possono prevedere a livello statutario criteri di approssimazione anche per difetto, nell'ipotesi in cui dall'applicazione della maggiorazione di un terzo prevista dalla norma in esame non risulti un numero intero di candidati. Tale indicazione sarebbe in linea con l'indicazione riportata nel Secondo Documento di Consultazione (pag. 11) e contribuirebbe a distinguere concettualmente tale ipotesi da quella differente prevista dal comma 2, lettera a), in cui si richiede un arrotondamento per eccesso all'unità superiore (coerentemente con la previsione, in tale ipotesi, di una soglia minima nella normativa primaria).

Sempre con riguardo al nuovo comma 1 dell'articolo 144-quater.1 del Regolamento Emittenti, dopo le parole *“ai sensi dell'articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile”* si potrebbe valutare l'inserimento dell'inciso *“in entrambe le ipotesi”*, così da chiarire – a scanso di ogni eventuale fraintendimento – che la maggiorazione di un terzo è da applicarsi anche al caso previsto nella prima parte della disposizione (ossia, al caso in cui lo statuto preveda un numero fisso di componenti da eleggere).

Si potrebbe, infine, valutare – a fini di maggior chiarezza – l'integrazione dell'articolo in esame prevedendo anche i criteri di valutazione dei casi di collegamento tra la lista del Consiglio e le altre liste presentate dai soci, mutuando a tal fine le indicazioni già riportate da Consob nel proprio Richiamo di Attenzione pubblicato il 21 gennaio 2022 (il **“Richiamo di Attenzione”**). Tale integrazione contribuirebbe a chiarire le modalità di presentazione e voto delle “liste di minoranza”, coerentemente con l'ampia delega normativa prevista dall'art. 12, comma 2, della L. 21/2024, consentendo anche di elevare al rango di disposizione regolamentare un'indicazione attualmente riportata in un documento – il Richiamo di Attenzione, appunto - che per sua stessa

FIVERS

indicazione non costituisce atto regolamentare, non contiene richieste informative cogenti ai sensi dell'art. 114 TUF né raccomandazioni (pag. 3 del Richiamo di Attenzione).

- **Proposte di modifica all'art. 144-novies del Regolamento Emittenti**

Nelle previsioni relative alla pubblicità dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione di cui all'art. 144-novies, comma 1, del Regolamento Emittenti, si potrebbe ulteriormente chiarire il passaggio secondo la quale con riguardo ad ogni candidato eletto è necessario indicare se la relativa lista di provenienza sia la "*lista presentata o votata dai soci di riferimento ovvero dalla minoranza ovvero presentata dal consiglio di amministrazione uscente*".

Infatti, nell'ipotesi in cui la lista presentata dal Consiglio raccolga maggiori voti essa stessa coinciderebbe con la lista "*votata dai soci di riferimento*" (essendo gli stessi definiti, infatti, dall'art. 144-ter del Regolamento Emittenti come "*i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*") e potrebbero esservi più liste di minoranza.

Per tale motivo, potrebbe essere opportuno prevedere una disciplina specifica per tale ipotesi, che richieda di specificare se la lista di provenienza di un candidato eletto sia quella presentata dal Consiglio ovvero dai soci.

- **Delega e sollecitazione di deleghe**

Si condivide l'indicazione interpretativa adottata nel Secondo Documento di Consultazione, secondo cui ove nell'ambito di una delega al rappresentante designato o al promotore di una sollecitazione di deleghe di voto un socio non abbia dato istruzioni nel modulo sui singoli candidati, non si potrà considerare il voto a favore della lista del Consiglio come anche voto a favore di tutti i candidati. Potrebbe essere opportuno per motivi di chiarezza specificare tale indicazione anche nei moduli di delega allegati al Regolamento Emittenti, specificando altresì che in tale caso rimane comunque valido il voto espresso a favore della lista del Consiglio.